

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3549

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIA, BRUNO ANTONIO, BRUNO PAOLO, CERUTTI, CIAMPAGLIA, CIOCIA, DE ROSE, FACCHIANO, MASSARI, NICOLAZZI, ROMITA, SCOVACRICCHI, VIZZINI**

*Presentata il 24 gennaio 1989*

Modifiche e integrazioni al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, concernente le sanzioni penali per reati tributari

ONOREVOLI COLLEGHI! — A sei anni dall'approvazione della legge 7 agosto 1982, n. 516, di conversione del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, si è delineata la necessità che il Parlamento dia una soluzione ai numerosi problemi scaturiti dall'applicazione concreta delle sanzioni penali previste per i reati tributari. Ciò perché la normativa vigente ha dato luogo a situazioni abnormi e a disparità di trattamento che provocano nel cittadino, contribuente ed operatore in materie tributarie, un diffuso malessere, se non un senso di sfiducia verso lo Stato.

Lo sforzo compiuto dal Governo per dare una maggiore razionalità al sistema impositivo nazionale, va accolto con apprezzamento; soprattutto se si pensa alle misure introdotte per arginare i preoccupanti fenomeni di evasione fiscale che erano ormai un dato fisso e fortemente negativo.

Ciò non toglie che dall'applicazione concreta delle normative, sono venute alla luce distorsioni, in linea teorica non facilmente prevedibili, ma che, una volta evidenziate, il legislatore ha il dovere di emendare. È quindi auspicabile che chi

esercita tale potestà, intervenga a sanare le situazioni negative, affrontando in prima istanza quelle più urgenti.

La presente legge intende appunto essere un contributo ed uno stimolo in questo senso.

Uno degli articoli del decreto-legge n. 429 del 1982 che ha suscitato numerose critiche è l'articolo 2, che prevede sanzioni penali a carico del sostituto d'imposta.

È infatti da ritenersi ingiusta la mancata previsione di una causa di non punibilità (come è invece previsto nell'articolo 1 della legge per le dichiarazioni che il contribuente presenta nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine prescritto) nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal sostituto d'imposta con ritardo — comunque prima dell'inizio di una verifica o accertamento — ovvero non sia sottoscritta o redatta su stampato conforme al modello prescritto.

È questa una disparità di trattamento non giustificabile e a cui l'articolo 1 della presente proposta di legge, vuole porre rimedio introducendo una specifica previsione di non punibilità.

Ancora per quanto riguarda i reati commessi dal sostituto d'imposta, appare eccessivamente severa la norma che colpisce con pene estremamente pesanti anche chi ha versato, pur in ritardo, ritenute che possono essere talvolta di modestissima entità.

È perciò necessario fissare un termine entro il quale l'omesso versamento diviene reato e stabilire una soglia di punibilità che faccia distinguere tra le fattispecie di rilevanza solo amministrativa e quelle invece che — per la loro oggettiva gravità — siano effettivamente meritevoli di sanzione penale.

L'articolo 2 di questa proposta di legge fissa il detto termine in quello stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta e la soglia di punibilità in 50 milioni.

Un altro correttivo al decreto-legge n. 429 del 1982 riguarda l'articolo 4, numero 7). Il punto presenta contrasti di interpretazione circa l'inciso « dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito ». Spesso ciò può venir determinato soltanto da una pura e semplice opzione di tecnica contabile o dalla scelta di un criterio di imputazione di redditi, senza un intento fraudolento: è del tutto chiaro che solo quest'ultimo va colpito con una sanzione penale.

Riferendosi sempre all'articolo 4, numero 7), va anche modificato l'evento del reato che, secondo l'attuale formulazione, si verifica tutte le volte che vi è una sproporzione rilevante tra reddito dichiarato e quello accertato.

La proporzionalità comporta in tal modo la punibilità di fatti che quantitativamente risultano spesso di minor gravità rispetto ad altri che, al contrario, non vengono ritenuti sanzionabili. Del resto, le numerose ordinanze con le quali tribunali di tutta Italia e la stessa Corte di cassazione hanno sollevato la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale dimostrano come sia proprio la magistratura giudicante ad avvertire l'inadeguatezza dell'attuale formulazione legislativa.

L'articolo 4 della presente proposta, inoltre, con un'integrazione all'articolo 12 del decreto-legge n. 429 del 1982, prevede la possibilità di sospendere il processo tributario, nel caso in cui sia in corso quello penale per lo stesso fatto e l'accertamento di fatti sia influente anche nel corso del procedimento tributario. In questo modo si evita l'iscrizione al ruolo del tributo accertato in casi non ancora ben definiti.

Infine, l'articolo 5 della presente proposta di legge, dispone esplicitamente l'applicabilità dell'articolo 2 del codice penale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il numero 1) dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*) salva l'applicazione delle soprattasse e degli interessi previsti per i ritardi, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e integrazioni, non si considera omessa la dichiarazione presentata, purché non siano ancora iniziate le operazioni di verifica o di accertamento, o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto; ».

## ART. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Chiunque non versa all'erario le ritenute effettivamente operate, a titolo di acconto o di imposta, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta — se l'ammontare delle ritenute effettivamente operate e non versate è superiore a 50 milioni — è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da un quarto alla metà della somma dovuta ».

## ART. 3.

1. Il numero 7) dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« 7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige la dichiarazione annuale dei redditi non esponendo componenti positivi di reddito, ovvero fittiziamente facendo risultare inesistenti componenti negativi di reddito che alterino il risultato della dichiarazione in misura superiore al 25 per cento dell'imponibile dichiarato o della perdita evidenziata. Si applicano comunque le sole sanzioni amministrative ove l'ammontare dei componenti positivi non dichiarati o di quelli negativi falsamente esposti, sia inferiore a 20 milioni di lire ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il processo tributario e l'iscrizione a ruolo del tributo accertato possono essere sospesi laddove sia stata esercitata l'azione penale per lo stesso fatto e l'accertamento dei fatti materiali sia influente sul corso del procedimento tributario ».

#### ART. 5.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle disposizioni della presente legge è applicabile l'articolo 2 del codice penale.

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.